

Avvertenza

In attesa degli interventi che si renderanno necessari con la legge di attuazione sulle altre disposizioni dell'ordinamento che ancora fanno riferimento alla filiazione legittima e alla filiazione naturale (da sostituire, rispettivamente, con filiazione nel matrimonio e filiazione fuori del matrimonio), si riportano i nuovi testi degli articoli 74, 250, 251, 258, 276, 315, 315 *bis* e 448 *bis* come modificati dalla riforma sulla filiazione, approvata nel novembre 2012.

Ovunque ricorrano – nel codice o fuori di esso, nel corpo dei testi normativi o nei titoli dei diversi Titoli e Capi – le locuzioni « figlio legittimo » e « figlio naturale » devono essere sostituite con il termine « figlio ».

Le azioni di contestazione della legittimità e di reclamo della legittimità assumeranno le denominazioni di « azione di contestazione dello stato di figlio » e di « azione di reclamo dello stato di figlio ».

Si ricorda, altresì, che l'intera sezione II del Capo II del Libro Primo (cioè gli articoli da 280 a 290, relativi alla legittimazione dei figli naturali) è stata abrogata e abrogate, conseguentemente, sono tutte le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione.

Libro Primo

Titolo V

Della parentela e della affinità

Articolo 74. *Parentela.* – La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti.

omissis

Titolo VII Della filiazione

Capo II

Della filiazione fuori del matrimonio

Articolo 250. *Riconoscimento.* – Il figlio nato fuori del matrimonio può essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento può avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente.

Il riconoscimento del figlio che ha compiuto i quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso.

Il riconoscimento del figlio che non ha compiuto i quattordici anni non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il consenso non può essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisorie urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-*bis* e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262.

Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio.

Articolo 251. *Autorizzazione al riconoscimento* – Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un

vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinità in linea retta, può essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessità di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio.

Il riconoscimento di una persona minore di età è autorizzato dal tribunale per i minorenni.

omissis

Articolo 258. *Effetti del riconoscimento.* – Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso.

L'atto di riconoscimento di uno solo dei genitori non può contenere indicazioni relative all'altro genitore.

Queste indicazioni, qualora siano state fatte, sono senza effetto.

Il pubblico ufficiale che le riceve e l'ufficiale dello stato civile che le riproduce sui registri dello stato civile sono puniti con l'ammenda da euro 20 a euro 82. Le indicazioni stesse devono essere cancellate.

omissis

Articolo 276. *Legittimazione passiva* – La domanda per la dichiarazione di paternità o di maternità naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso.

Alla domanda può contraddire chiunque vi abbia interesse

omissis

Titolo IX

Della potestà dei genitori e dei diritti e doveri del figlio

Articolo 315. *Stato giuridico della filiazione.* – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

Articolo 315 bis. *Diritti e doveri del figlio.* – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

omissis

Titolo IX Degli alimenti

omissis

Articolo 448 bis. *Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli* – Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione.